



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO IIII

Prot. N. 096420  
Rif. Prot. Entrata N.  
Risposta alla nota N.  
Allegati:

Roma, **19 NOV. 2012**

Ai Comuni  
LORO SEDI

Alle Province  
LORO SEDI

e p.c Al Ministero dell'Interno

Al Ministero per gli Affari regionali,  
il turismo e lo sport

Al Ministero per lo Sviluppo  
economico

Al Gabinetto del Ministro  
SEDE

All' Ufficio legislativo - Economia  
SEDE

All' A.N.C.I.

All' U.P.I.

A UNIONCAMERE

**OGGETTO: Assoggettamento al patto di stabilità interno delle aziende speciali e delle istituzioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27**

L'articolo 25, comma 2, del decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede, attraverso l'introduzione del comma 5 bis all'articolo 114 del TUEL, l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle aziende speciali e delle istituzioni a decorrere dall'anno 2013, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città e le autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012.

A tal fine, la citata norma introduce l'obbligo, per i predetti soggetti, di iscriversi e depositare i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio, entro il 31 maggio di ciascun anno, e per l'Unioncamere l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle citate aziende speciali ed istituzioni ed i relativi dati di bilancio.

Allo stato, non risultano avviate le procedure appena descritte in ordine alla iscrizione e al deposito dei bilanci presso il registro delle imprese o presso il repertorio delle notizie economico-amministrative delle Camere di Commercio, sebbene il disposto normativo non preveda alcun regime transitorio e sia, pertanto, immediatamente efficace, obbligando i destinatari della norma ad iscriversi e depositare i propri bilanci già a partire dall'anno in corso.

Tutto ciò premesso, si rappresenta a codesti enti la necessità di vigilare sull'osservanza degli obblighi contenuti nella norma sopra citata da parte di tutti i propri organismi strumentali che sono qualificati come aziende speciali o come istituzioni, in quanto destinatari delle disposizioni in parola, sollecitando con urgenza l'attivazione delle procedure di iscrizione e deposito dei bilanci presso le competenti Camere di Commercio ed avendo cura di verificare l'effettivo espletamento di tali incombenze da parte degli enti in questione. E' necessario, infine, che ciascun ente locale, entro il 30 novembre 2012, dia comunicazione dell'avvenuto adempimento alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio, motivando l'eventuale mancato adempimento da parte dei propri organismi.



Si precisa che, ai sensi del citato articolo 25, comma 2, del decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1, sono escluse dall'applicazione della norma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

Si invitano le associazioni in indirizzo a dare diffusione a tutti i propri associati della presente circolare.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Cantini*

